

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 102/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Franco Matera, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Paola Anzellotti si è riunita il giorno 20 giugno 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

**(553) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERCOLE DI NICOLA (Dirigente responsabile area tecnica della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), ANGELO ANTONIO RANNUCCI (Segretario generale della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), GIANNI CALIFANO (in possesso di patentino di D.S., ha svolto attività nell'interesse della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), JO DI RENZO (Calciatore tesserato per la Società ASD Battipagliese), ALESSIO CHIAVAROLI (arbitro effettivo CAN-D), Società L'AQUILA CALCIO 1927 Srl e ASD BATTIPAGLIESE • (nota n. 8102/541pf11-12/AM/ma dell'11.5.2011).**

### **Il deferimento**

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione

1. Di Nicola Ercole,
2. Rannucci Angelo Antonio,
3. Califano Gianni,
4. la Società L'Aquila Calcio 1927 srl,
5. Di Renzo Jo';
6. la Società ASD Battipagliese;
7. Chiavaroli Alessio,

per rispondere:

- Di Nicola, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art.1, comma 1, CGS in relazione all'art.10 comma 2e 4 CGS in quanto nella sua veste di responsabile Area Tecnica della Società poneva in essere atti contrari alle norme federali così come descritti nella parte motiva;
- Rannucci, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art.1 comma 1 CGS anche in relazione all'art. 10 comma 2 e 4 CGS in quanto, nella sua veste di Segretario Generale ed in occasione della gara Teramo Calcio – L'Aquila Calcio del 21.08.2011, quale dirigente accompagnatore della Società, poneva in essere atti contrari alle norme federali così come descritti nella parte motiva;
- Califano, della violazione dell'art.1, comma 1, del CGS, per aver svolto l'attività di Direttore Sportivo della Società L'Aquila Calcio senza alcun tesseramento con questa;
- L'Aquila Calcio 1927 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, non solo per le violazioni ascritte ai propri tesserati ma anche per aver

permesso che Califano Gianni svolgesse nel suo interesse l'attività di Direttore Sportivo senza alcun tesseramento;

- Di Renzo, per la violazione dell'art.1, comma 1, del CGS, in relazione all'art.40, comma 4 e 5 NOIF;
- ASD Battipagliese, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato Di Renzo;
- Chiavaroli, per la violazione dell'art.1, comma 1, del CGS, in relazione all'art.40 lettera h) del Regolamento AIA, per non aver provveduto ad assolvere con tempestività al potere referendario.

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, i deferiti Sig.ri Ercole Di Nicola, Angelo Antonio Rannucci e la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl hanno richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento i Sig.ri Ercole Di Nicola, Angelo Antonio Rannucci e la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;*

*[“▪ pena base per il Sig. Ercole Di Nicola, sanzione della inibizione di giorni 95 (novantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 65 (sessantacinque);*

*▪ pena base per il Sig. Angelo Antonio Rannucci, sanzione della inibizione di giorni 95 (novantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 65 (sessantacinque);*

*▪ pena base per la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, sanzione della ammenda € 6.500,00 (€ seimilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 5.000,00 (€ cinquemila/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna:

il rappresentante della Procura federale Avv. Alessandro Avagliano, che ha concluso chiedendo per il Sig. Califano Gianni, inibizione di mesi 6 (sei); per il Sig. Jo Di Renzo

squalifica di mesi 3 (tre); per il Sig. Chiavaroli Alessio sospensione di giorni 30 (trenta); per la Società ASD Battipagliese ammenda di € 350,00 (€ trecentocinquanta/00); il legale del Sig. Di Renzo, il quale si è riportato alle conclusioni riportate nelle memorie depositate nei termini; il Sig. Di Renzo il quale ha rilasciato delle dichiarazioni a propria difesa; il Sig. Chiavaroli si è riportato alle memorie depositate nei termini.

Osserva quanto segue.

### **I motivi della decisione**

Quanto alla posizione di Chiavaroli Alessio, arbitro della Sezione di Pescara designato dalla CAN-D a dirigere il citato incontro del 21.08.2011, la Commissione disciplinare nazionale, sentito il parere favorevole della Procura federale, accoglie la richiesta del deferito e dispone la separazione della posizione del medesimo rinviando alla data del 18.7.2012 ore 14 la trattazione del procedimento, con espresso invito al Chiavaroli di trasmettere preventivamente alla Segreteria della CDN la documentazione probatoria acquisita.

Quanto agli altri soggetti interessati, il deferimento è fondato e va accolto considerato che l'istruttoria ha consentito di accertare e provare che:

1) il calciatore Di Renzo Jo', tesserato con la ASD Battipagliese (militante nel campionato di serie D), dalla metà di agosto 2011 e sino al 28 novembre 2011 effettuava allenamenti nonché partite amichevoli con la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, pur in assenza del consenso della Società di appartenenza, e sottoscriveva nel settembre 2011 il modulo federale di tesseramento ed il relativo contratto economico con la Società L'Aquila Calcio 1927 srl;

2) Califano Gianni, svolgeva attività di direttore sportivo dell'Aquila Calcio 1927 Srl, ancorché non tesserato con detta Società.

Rileva, infine, che le argomentazioni difensive svolte dai deferiti non hanno pregio alcuno. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle di cui la dispositivo

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Ercole Di Nicola, sanzione della inibizione di giorni 65 (sessantacinque);
- per il Sig. Angelo Antonio Rannucci, sanzione della inibizione di giorni 65 (sessantacinque);
- per la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, sanzione della ammenda € 5.000,00 (€ cinquemila/00);

Irroga per Califano Gianni, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione; per Jo Di Renzo, la sanzione della squalifica di giorni 15 (quindici); per la Società ASD Battipagliese la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (€ duecento/00).

**(555) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO TOBIAS BRINGAS (Calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Z.I.R. Prato Sardo - attualmente tesserato per Federazione estera) • (nota n. 8264/791pf11-12/MS/vdb del 17.5.2011).**

Con provvedimento del 17.5.2012, il Procuratore Federale deferiva avanti questa Commissione il Signor Luciano Tobias Bringas, calciatore tesserato per la Società ASD Z.I.R. Prato Sardo, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, CGS, per aver violato il vincolo con la Società di appartenenza, essendosi recato in Argentina da dove non faceva più ritorno senza giustificato motivo.

Nei termini di rito, il deferito non faceva pervenire memoria.

Preliminarmente la Commissione disciplinare nazionale, sentita la Procura federale dispone la remissione degli atti alla Medesima per la formale rinotifica dell'atto di deferimento ai sensi dell'art. 38, comma 8 del CGS, rilevate le particolari circostanze del caso con riguardo alla contestazione mossa.

**(543) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CALEDA (Agente di calciatori), FERDINANDO RENZULLI (Amministratore delegato, all'epoca dei fatti, della Società Benevento Calcio Spa), MAMADOU YAYE KANOUTE' (Calciatore attualmente tesserato per la Società Benevento Calcio Spa), Società BENEVENTO CALCIO Spa • (nota n. 7857/553pf11-12/AM/ma del 4.5.2011).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 4.5.2012, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione:

- il Signor Roberto Calenda, agente, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, CGS, 16, comma 8, 20, commi 2 e 3, 19, comma 2, Regolamento Agenti di Calciatori, per aver operato in conflitto di interessi in occasione della conclusione del contratto per prestazione sportiva del calciatore Kanouté Mamadou Yaye con la Società Benevento Calcio in data 26.10.2011, omettendo altresì di assicurarsi che il suo nominativo venisse inserito nel relativo contratto quale agente del calciatore;
- il calciatore Kanouté Mamadou Yaye, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, CGS, 21, comma 5, Regolamento Agenti di Calciatori, per aver omesso di assicurarsi che nel contratto per prestazione sportiva sottoscritto con la Società Benevento Calcio venisse inserito il nominativo del proprio agente;
- il Signor Ferdinando Renzulli, all'epoca dei fatti amministratore delegato della Società Benevento Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, CGS, 22, comma 4, Regolamento Agenti di Calciatori, per aver omesso di indicare nel contratto per prestazione sportiva sottoscritto con il calciatore Kanouté Mamadou Yaye di essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente di calciatori Calenda;
- la Società Benevento Calcio Spa, per rispondere ai sensi dell'art. 4, commi 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta delle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

Nei termini di rito tutti i deferiti facevano pervenire memorie difensive, contestando l'addebito e concludendo per il proscioglimento e, in subordine, per l'applicazione di una sanzione nei minimi edittali.

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale i deferiti Roberto Calenda, Ferdinando Renzulli, Mamadou Yaye Kanouté e la Società Benevento Calcio Spa hanno richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento i Sig.ri Roberto Calenda, Ferdinando Renzulli, Mamadou Yaye Kanouté e la Società Benevento Calcio Spa, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

[“ pena base per il Sig. Roberto Calenda, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) con ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 45 (quarantacinque) con ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00);

▪ pena base per il Sig. Ferdinando Renzulli, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta) con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 20 (venti) e € 1.000,00 (€ mille/00);

▪ pena base per il Sig. Mamadou Yaye Kanouté, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2012/2013;

▪ pena base per la Società Benevento Calcio Spa, sanzione della ammenda € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 7.000,00 (€ settemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ per il Sig. Roberto Calenda, sospensione della licenza di giorni 45 (quarantacinque) con ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00);

▪ per il Sig. Ferdinando Renzulli, inibizione per giorni 20 (venti) con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);

▪ per il Sig. Mamadou Yaye Kanouté, 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2012/2013;

▪ per la Società Benevento Calcio Spa, ammenda € 7.000,00 (€ settemila/00)

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

**(463) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO BAGNARA (Dirigente della Società AC New Team Sarego SSD), CLAUDIO GIAROLO (Dirigente della Società AC MM Sarego ASD), RENATO GIACOMELLO (all'epoca dei fatti Presidente della Società AC MM Sarego ASD), Società AC New Team Sarego SSD e AC MM Sarego ASD • (nota n. 7429/98pf11-12/GT/dl del 19.4.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna:

il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Avagliano, che ha concluso chiedendo le seguenti sanzioni:

- per Fabio Bagnara, mesi 5 (cinque) di inibizione;
- per Claudio Giarolo, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per Renato Giacomello, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per AC New Team Sarego SSD, € 200,00 (€ duecento/00) di ammenda;
- per AC MM Sarego ASD, ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); il legale dei Sig.ri Claudio Giarolo, Renato Giacomello e della Società AC MM Sarego ASD, il quale si è riportato alle memorie depositate nei termini.

osserva quanto segue.

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione i Signori Bagnara Fabio, Giarolo Claudio, Giacomello Renato, le Società New Team Sarego e AC MM Sarego ASD,

per rispondere (testualmente il deferimento):

- *“i primi tre, della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 del CGS, con riferimento agli artt. 10, co. 2. del CGS e 36, co. 3, e 39 Regolamento LND, per aver richiesto, o acconsentito a che fosse richiesta una somma di denaro al fine di far ottenere lo svincolo ad un giovane calciatore, come meglio esposto in atti;”*
- *“Il Sig. Bagnara, inoltre, della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 del CGS, con riferimento, in particolare, agli artt. 10, co. 1, del CGS e 37 delle NOIF, per aver operato nell'interesse di una Società per la quale non era tesserato, essendo formalmente tesserato per altra Società, come meglio esposto in atti;”*
- *“la Società AC MM Sarego ASD, per responsabilità diretta, nonché per responsabilità oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS, in relazione alle condotte ascritte, rispettivamente, al proprio presidente all'epoca dei fatti ed al proprio tesserato, come esposte in atti;”*
- *“la Società New Team Sarego, per responsabilità oggettiva, ex art.4, comma 2, del CGS, in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato Bagnara Fabio, come esposte in atti”.*

### **I motivi della decisione**

L'eccezione di incompetenza funzionale di questa Commissione, avanzata dalla difesa dei Sig.ri Claudio Giarolo, Renato Giacomello e della Società AC MM Sarego ASD, è fondata, considerato che ai sensi del combinato disposto degli art. 30, n. 1, e 32, n. 7, del CGS è competente a giudicare sulle violazioni oggetto del deferimento la Commissione disciplinare territoriale del C. R. Veneto, atteso che i fatti in discorso si collocano temporalmente quando le Società e le persone fisiche deferite erano impegnati in competizioni di livello territoriale.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale dichiara la sua incompetenza funzionale e, per l'effetto, restituisce gli atti alla Procura federale, per il seguito di sua competenza.

**(550) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MARINO (all'epoca dei fatti Direttore responsabile della Società Acireale Calcio 1946 Srl), Società ACIREALE CALCIO 1946 Srl • (nota n. 7521/680pf11-12/AM/ma del 23.4.2011).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 4.5.2012, il Procuratore Federale deferiva avanti questa Commissione:

- il Signor Mario Marino, all'epoca dei fatti Direttore responsabile della Società sportiva Acireale Calcio 1946 s.r.l., per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, CGS, 94 ter, comma 2 e 91 N.O.I.F. per non aver provveduto al deposito presso il Comitato Interregionale della L.N.D. dell'accordo economico sottoscritto con il calciatore Fusseini Abdullah e per aver violato il dovere di assicurare a detto tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva;

- la Società Acireale Calcio 1946 s.r.l., per rispondere ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta delle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

Nei termini di rito i deferiti facevano pervenire memorie difensive, contestando l'addebito e concludendo per il proscioglimento.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'accoglimento del deferimento con la conseguente irrogazione delle sanzioni di cui al verbale.

Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti che hanno ulteriormente illustrato le proprie difese.

**I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Risulta agli atti del procedimento che tra la Società deferita e il calciatore Fusseini Abdullah sia intervenuto un accordo finalizzato al tesseramento di quest'ultimo per la stagione sportiva 2011/2012. Detto tesseramento, in ragione della carenza di alcuni requisiti e della necessità di informazioni e documentazione suppletive, veniva validato nel mese di settembre 2011, come da comunicazione della Segreteria Federale in data 12.9.2011. Risulta tuttavia che sin dal mese di agosto dello stesso anno, il calciatore si era trasferito ad Acireale e aveva preso parte agli allenamenti, disputando una parte della gara di Coppa Italia del 7.9.2011 e percependo acconti sui compensi.

L'accordo economico tra Società e calciatore, con decorrenza dal mese di agosto 2011, non veniva depositato presso il competente Ufficio. Ed anzi, a neppure due mesi dalla sua formalizzazione, la Società decideva la "sospensione" del tesseramento del Fusseini Abdullah per "motivi di natura gestionale", determinando l'allontanamento del calciatore (cfr. comunicazione in atti).

Ritiene la Commissione che i fatti sopra descritti siano sussumibili nelle violazioni contestate.

Ed invero, come ammesso dallo stesso deferito Marino nella propria memoria difensiva, l'accordo economico tra l'Acireale e Fusseini Abdullah, pur sottoscritto dalle parti, non è stato dalla Società trasmesso al Comitato Interregionale della L.N.D. e ciò è sufficiente ad integrare la violazione di cui all'art. 94 ter, comma 2 N.O.I.F.

Sul punto appaiono irrilevanti le motivazioni addotte dai deferiti poiché, ai sensi della norma appena richiamata, per l'ordinamento sportivo ha rilievo il mero mancato deposito, indipendentemente dalle ragioni che l'hanno determinato.

Ricorre nel caso di specie anche la violazione dell'art. 91, N.O.I.F., che prescrive in capo alle Società l'obbligo di assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento.

Ebbene tale obbligo è risultato frustrato dall'anomalo strumento della "sospensione del tesseramento" adottato dalla Società che ha determinato l'allontanamento e il mancato utilizzo del calciatore secondo modalità del tutto irregolari e non previste dalle N.O.I.F..

Anche in questo caso non possono condividersi le osservazioni dei deferiti circa la natura peculiare del tesseramento del Fusseini e lo scarso rendimento dello stesso atteso che, quale che fossero - al momento dei fatti - lo status e le condizioni del calciatore, la soluzione adottata dalla Società è del tutto estranea all'ordinamento federale.

Tutte le condotte contestate rilevano, infine, anche ai sensi dell'art. 1, comma 1, CGS, risolvendosi nella violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità che devono sempre ispirare l'agire dei soggetti dell'ordinamento sportivo.

Va in conclusione affermata la responsabilità dei deferiti. Sotto il profilo sanzionatorio vanno tuttavia valutati, ad avviso della Commissione, il particolare e complesso iter del tesseramento del Fusseini Abdullah, nonché la circostanza che il calciatore, che pure avrebbe potuto, non ha mai richiesto di essere reintegrato né ha provveduto al deposito del proprio accordo economico, rimanendo di fatto inerte di fronte alla irregolare situazione determinatasi.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

- mesi 5 (cinque) di inibizione nei confronti del Signor Mario Marino;
- ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti della Società Acireale Calcio 1946 s.r.l.

\* \* \* \* \*

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Franco Matera, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 20 giugno 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

**(554) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENNIO CERASE (all'epoca dei fatti e attualmente Presidente della Società SSD Santegidiese Srl), Società SSD SANTEGIDIESE Srl • (nota n. 8178/113pf11-12/AM/ma del 15.5.2011).**

La Procura federale della F.I.G.C. con lettera n.8178 del 15 maggio 2012 ha deferito a questa Commissione il sig. Cerase Ennio, all'epoca dei fatti qualificatosi Presidente della Società Santegidiese, per aver omesso di eseguire nel termine di 30 giorni dalla comunicazione il pagamento della somma di 6.300,00 euro in favore del sig. Bianconi Francesco, tesserato presso la stessa Società con l'incarico di collaboratore tecnico della

squadra, come da obbligo sancito dalla decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. (art. 1 del CGS in relazione all'art.94 ter, comma 13, delle N.O.I.F.).

Per responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS, in conseguenza del comportamento antiregolamentare posto in essere dal proprio Presidente, è stato deferita anche la Società.

Nel merito, si evidenzia che il Collegio Arbitrale nella riunione del 12 febbraio 2012 ha preso in esame il ricorso presentato dal Bianconi, il quale, sulla base dell'accordo economico sottoscritto con la Società che prevedeva per le sue prestazioni un ammontare complessivo di 8.400,00 euro nel periodo novembre 2009 – giugno 2010, ha lamentato il mancato pagamento, dopo il suo esonero avvenuto il 1 marzo 2010, di parte del dovuto per un totale di 6.300,00 euro.

Non avendo la Società fornito controdeduzioni, il Collegio ha accolto il ricorso, facendo obbligo alla stessa di pagare la somma di 6.300,00 euro a saldo di quanto pattuito.

La relativa delibera, inappellabile e immediatamente esecutiva, è stata notificata il 24 febbraio 2011.

Il 23 marzo 2011, il ricorrente ha firmato con la Società una transazione economica che prevedeva il pagamento di 3.000,00 euro, invece delle 6.300,00 dovute, e conseguentemente ha ricevuto due assegni non trasferibili di 1.500,00 euro, con scadenza differita, a firma del citato Cerase.

Entrambi i titoli però all'atto della presentazione per il pagamento sono risultati privi di fondi.

Da indagine specifica svolta dalla Procura federale, sostanziata nella audizione orale del Bianconi, è stato anche acclarato che alla data della stesura della relazione, 1 maggio 2012, lo stesso risulta ancora creditore della Società e che, previo benestare della F.I.G.C., ha proceduto per le vie legali in merito ai titoli protestati.

Da quanto precede, fermo restando eventuali implicazioni di altra natura, l'infrazione disciplinare si rileva essere imputabile al Cerase, che, nella sua qualità di sedicente Presidente, non solo era tenuto all'osservanza delle norme e degli atti federali, ma nel caso di specie ha perfino emesso gli assegni che avrebbero dovuto onorare l'obbligazione. Va inoltre evidenziato che, alla luce della non copertura del titolo di pagamento, la transazione stipulata in data 23 marzo, e quindi entro i termini dalla notifica della delibera del Collegio Arbitrale, risulta nulla e ad essa di conseguenza non può essere dato alcun valore.

Di tale operato risponde anche la Società a titolo di responsabilità diretta.

Nel corso dell'udienza del 19 giugno 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

Ennio Cerase: mesi 6 (sei) di inibizione;

Società Santegidiese penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

Per la Società è intervenuto lo stesso Cerase con l'Avvocato Eduardo Chiacchio, nominato in udienza, i quali hanno ribadito la posizione del Cerase all'epoca dei fatti contestati, ossia quella di Segretario della Società deferita, a suo tempo delegato dal Presidente a trattare e definire la questione relativa al Bianconi. Le circostanze riportate sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito rilevato dalla Procura federale del mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta

incontrovertibilmente provato sia nei confronti del Cerase, nulla rilevando in proposito la sua reale posizione nell'ambito della Società (art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art.94 ter, comma 13, delle N.O.I.F.), sia nei confronti della Società Santegidiese a titolo di responsabilità diretta ( art.4, comma 1, del CGS).

In merito alle sanzioni, questa Commissione, vista la normativa in riferimento e le richieste del rappresentante della Procura federale, accertate le responsabilità come da deferimento, ritiene congrue quelle di seguito indicate:

Ennio Cerase: mesi 6 (sei) di inibizione;

Società Santegidiese: punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

Il Presidente della CDN  
**Avv. Salvatore Lo Giudice**

**Publicato in Roma il 20 giugno 2012**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**